DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1984

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Grecia conformemente alla direttiva 72/159/CEE e ai titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(84/151/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio 72/159/CEE, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 82/436/CEE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (3), modificata da ultimo dalla direttiva 82/786/CEE (4), in particolare l'articolo 13,

considerando che il governo greco ha notificato le seguenti disposizioni :

— decreto presidenziale n. 890/1981 relativo all'ammodernamento delle aziende agricole,
— decreto ministeriale dell'8 giugno 1983 che modifica il decreto presidenziale n. 890/1981,
— decisione n. 124 del 3 giugno 1983 della commissione dei prezzi e dei redditi relativa all'approvazione di un programma di aiuti per l'ammodernamento delle aziende agricole recante un piano di finanziamento di sviluppo, approvato con modifiche del 22 luglio e del 23 dicembre 1983,
— decisione n. 129 del 30 giugno 1983 della commissione dei prezzi e dei redditi relativa all'approvazione di un programma di aiuti per l'ammodernamento delle aziende agricole recante un piano di miglioramento, approvato con modifiche del 22 luglio e del 23 dicembre 1983 ;
— decreto ministeriale del 22 luglio 1983 relativo alla fissazione del reddito comparabile per l'anno 1983 ;

considerando che, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, la Commissione deve decidere se, sotto il profilo della compatibilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative notificate con le direttive citate e tenendo conto degli obiettivi delle direttive stesse, nonché della coerenza necessaria tra le varie misure, siano soddisfatte le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni comuni di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 13 della direttiva 72/268/CEE ;

considerando che le disposizioni di cui sopra sono conformi alle condizioni e alle finalità della direttiva 72/159/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE ; che talune disposizioni, adattate solo per le modifiche del 23 dicembre 1983, non sono tali da poter giustificare un giudizio negativo ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative citate nei considerando per l'attuazione in Grecia delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE soddisfano, dal 22 luglio 1983 in poi, le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 193 del 3. 7. 1982, pag. 37.
(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 327 del 24. 11. 1982, pag. 19.